



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## **ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 02.102020

Info/137(R)/DISCARICHE: Le criticità per i valori limiti più restrittivi e le deroghe

<p style="text-align: center;"><b>NORMATIVA DISCARICHE</b> <b>(ANCORA SULLE LE MODIFICHE DEL DLGS 121/2020)</b> <b>LE CRITICITÀ PER I NUOVI LIMITI PIÙ RESTRITTIVI.</b> <b>LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E LE DEROGHE</b> <b>PER LE SPECIFICHE TIPOLOGIE DI DISCARICA</b></p>
---

Riteniamo opportuno aggiungere alcune precisazioni all'informativa già inviata (riportata in calce) in merito alla nuova disciplina sulle discariche dei rifiuti introdotta dal Dlgs 121/2020, anche seguito dei dubbi interpretativi pervenuti da parte dei gestori e delle discariche stesse.

### **Criticità.**

Tra le molteplici innovazioni introdotte al Dlgs 36/2003, evidenziamo l'aggiunta degli articoli 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies, 7-octies e rispettivi allegati, con i quali la nuova disciplina riforma sui rifiuti da smaltire rispettivamente nelle discariche di inerti, i rifiuti da smaltire nelle discariche di non pericolosi, i rifiuti che si possono smaltire nelle discariche per pericolosi e i rifiuti ammessi nei depositi sotterranei

Su questo è da rilevare che **la nuova normativa impone talvolta il rispetto di limiti diversi e più restrittivi** rispetto a quelli previsti dalla precedente normativa anche con riferimento al DM 27 settembre 2010.

Proprio sulla questione dei limiti sono scaturite diverse criticità sollevate da alcuni impianti di discarica, è presumibile che questi limiti facciano capo a disposizioni non coordinate fra loro e probabilmente a refusi e sviste.

Tra le criticità, la più rilevante è quella prodotta dalla lettura letterale del testo **all'art. 1, nell'inserimento dell'art.7-quinquies**, che, al punto 4 (v. pag 5 del testo della Gazzetta), nelle disposizioni relative ai criteri di ammissibilità nelle discariche **di rifiuti non pericolosi**, per i parametri dei limiti di ammissibilità, **richiama la tabella**

**5, che nel testo fa riferimento alla tabella 5a), che invece interessa i rifiuti pericolosi stabili non reattivi.**

Il richiamo, desumibilmente errato, alla **tabella 5a non prevede peraltro le deroghe contenute nella tabella 5 per il parametro Doc** (Carbonio organico disciolto) previsto dalla tabella 5 del Dm 27 settembre 2020.

Tutto ciò ha creato scompiglio e ha indotto FISE Assoambiente (anche da noi interessata) a chiedere al Ministero dell'Ambiente di intervenire d'urgenza per le correzioni e, nel frattempo, sollecitare l'adozione di un atto di indirizzo alle Regioni per provvedere .

## **Deroghe**

Si rileva che il Dlgs 121/2020, nell'introduzione dell'**art. 16-ter "Deroghe"** (v. pag 8 della Gazzetta allegata e sotto riportato), prevede una serie di deroghe per i valori limite dei parametri sui rifiuti da smaltire nelle diverse categorie di discariche, **ammettendo valori più elevati** per i parametri specifici fissati agli articoli articoli 7-*quater*, 7-*quinquies*, 7-*sexies*, 7-*septies*, 7-*octies*.

**In particolare la lett. c) dell'art. 16-ter "Deroghe" prevede fino al 30 giugno 2022 di ammettere valori limite più elevati purché non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica.**

Inoltre deroghe ai valori limite possono essere ammessi anche da parte delle autorità territorialmente competenti sulle autorizzazioni caso per caso per i rifiuti specifici della singola discarica.

Possono essere ammessi valori limiti più elevati anche a seguito di una valutazione del rischio, con particolare riguardo alle emissioni, qualora si dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente.

Parallelamente i nuovi limiti per l'ammissibilità in discarica dei rifiuti non pericolosi della **tabella 5, nota lettera h) dell'allegato 4)** (v. pag. 32 della testo in gazzetta), **si applicano dal 1° gennaio 2020.**

Inoltre l'**art.2 del Dlgs 121/2020 "Abrogazioni e disposizioni transitorie"** prevede **l'abrogazione del Dm 27 settembre 2010, con l'eccezione dei limiti previsti nella tabella 5, nota lettera a)** dell'art. 6 del Dm citato che continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2020.

In allegato il testo in gazzetta del Dlgs 3 settembre 2020 n. 121 e l'articolo del Sole 24 ore di oggi.